

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, nella persona dell'Avv. Fabio Santella, delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Avv. Giovanni Puoti con Verbale n°02/2024 del 22 Ottobre 2024 per le funzioni specifiche delle procedure di tirocini curriculari con enti pubblici e privati, d'ora in poi denominata "soggetto promotore";

E

L' Azienda Sanitaria Locale di Viterbo, con sede legale in Via Enrico Fermi n.15 – 01100 Viterbo, Codice f 570562, nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni, nata [REDACTED] Direttore Amministrativo ASL/VT , delegata del Legale Rapp mmissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n. 1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula dei Contratti e Convenzioni, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante",

PREMESSO

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e del D.M. 270/04 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".

Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università.

Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a master Universitari di area sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti a corsi di Master/Corsi di Perfezionamento di area sanitaria del soggetto promotore:

- Gestione del coordinamento nelle professioni sanitarie (tirocinio: 20 CFU);
 - Infermieristica ed Ostetricia Legale e Forense (tirocinio: 6 CFU);
 - Area critica ed Emergenza Sanitaria (tirocinio: 6 CFU),
- nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio

In forza della presente convenzione la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula, può essere rinnovata alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito del presente atto. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno sessanta giorni. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge di bilancio 2022, commi da 720 a 726 ed eventuali modifiche.

Art. 4 - Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 5 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- **la divisa e le calzature necessarie alla frequenza del periodo del tirocinio sono a totale carico del tirocinante**
- Il tirocinante, per accedere ai locali aziendali, dovrà essere in regola con le

disposizioni sanitarie previste per i lavoratori della sanità pubblica e vigenti durante il periodo contrattuale regolato dalla presente convenzione. L'Università si impegna all'invio di tirocinanti in possesso dei requisiti sanitari richiesti.

Art. 6 - Valutazione

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilancia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale il soggetto ospitante consegna al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge

Art. 7 – Coperture Assicurative

Sono a carico del soggetto promotore le assicurazioni per responsabilità civile contro terzi e infortuni, nonché l'iscrizione all'INAIL contro gli eventuali rischi di infortunio derivanti dall'espletamento dell'attività di tirocinio. L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

In caso di sinistro durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Art. 8 - Codice etico e regolamento sulla sicurezza

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, Consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it). Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.2 del D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art 37 co. 14 bis del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all' Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti setti attestati, l'Ufficio Tirocini dell' ASL di Viterbo può procedere all'avvio del tirocinio.

Art. 9 – Trattamento Dati Personali

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la

durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 10 – Spese

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n.131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 11 – Foro Competente

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letto, confermato, sottoscritto.

-----, -----

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO'
SANITARIA DI VITERBO

CUSANO – TELEMATICA ROMA

Avv. Fabio Santella –

Di Giovanni –

Delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

AZIENDA

Dott.ssa Simona

Amministrativo